

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI TRA IL COMUNE DI PRATO E _____

Art. 1) Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione Comunale affida alla XXX e per essa al legale rappresentante XXX, la gestione dei giardini di Piazza Mercatale, secondo il Progetto di impresa da essa presentato in sede di gara, costituente l'offerta di cui alla procedura di aggiudicazione approvata con DD n. XXX del XXX allegata al presente disciplinare a costituirne parte integrante e sostanziale. L'attività è richiesta per un periodo compreso tra il 1° maggio 2014 ed il 31 agosto 2014, fatta salva successiva proroga.

Art. 2) Modalità di svolgimento dell'incarico

1. XXX garantisce il regolare svolgimento delle iniziative in programma ed il regolare servizio di somministrazione di alimenti e bevande, curando i rapporti con gli artisti, persone e ditte e assicurando l'osservanza di tutte le norme relative agli spettacoli compreso le disposizioni a salvaguardia della sicurezza pubblica e dell'incolumità degli spettatori e delle norme relative alle attività rumorose.

2. E' cura di XXX la gestione artistica, amministrativa e tecnica secondo le specifiche di cui al Progetto presentato. In particolare XXX. assume a proprio carico tutti i rapporti economici e amministrativi con artisti, incluse le relative pratiche Enpals, liquidazione dei compensi, obblighi previdenziali e assistenziali, SIAE e quant'altro specificato nel Progetto di impresa.

3. E' cura di XXX fornire le attrezzature come da progetto dell'Amministrazione Comunale allegato al bando di gara ed attivare le utenze necessarie, nonché mettere le strutture a disposizione dell'Amministrazione Comunale per almeno tre giorni la settimana, garantendo comunque il servizio di somministrazione.

4. Tutte le variazioni al programma per esigenze oggettive sopraggiunte devono essere tempestivamente comunicate alle parti contraenti. Esse non potranno in alcun modo implicare un maggiore onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3) Condizioni di esercizio

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 4 del bando di gara, eventuali variazioni della normativa vigente di ogni ordine e grado, anche di tipo ulteriormente restrittivo, che abbiano ad intervenire anche in corso di contratto da parte di competenti autorità con riferimento alle attività specificate nel Progetto di impresa, non danno titolo all'affidatario della concessione a svincolarsi dalla medesima, né a chiedere all'Amministrazione Comunale indennizzi o risarcimenti di sorta e saranno quindi inopponibili all'Amministrazione Comunale da parte dell'affidatario.

La mancata realizzazione parziale e/o integrale del Progetto di impresa, derivante da normative di ogni ordine e grado, anche se emanate successivamente all'affidamento della concessione de qua, e/o derivante da cause riferibili all'affidatario e/o derivante da negligenza e/o inadempimento dell'affidatario, non potrà in nessun caso essere imputabile ed opponibile all'Amministrazione Comunale, la quale non assume alcuna responsabilità e/o garanzia in merito alla concreta realizzazione del Progetto d'impresa medesimo.

L'accettazione del Progetto da parte dell'Amministrazione Comunale ai fini della odierna procedura non costituisce quindi alcun tipo di aspettativa in capo all'affidatario, il quale è e resta l'unico soggetto responsabile del Progetto medesimo e della sua realizzazione e l'unico soggetto tenuto a garantire il rispetto di ogni normativa in materia.



Art. 4) Penali

In caso di mancata realizzazione di parte del programma di cui al punto 1) per colpa o negligenza addebitabili con certezza assoluta a XXX, l'Amministrazione Comunale, applica la penale prevista dal bando di gara, variabile in ragione della gravità e della ripetitività dell'inadempienza da euro 20 a euro 200,00. L'eventuale penale sarà fatturata dall'Amministrazione Comunale a XXX.

Art. 5) Clausola a salvaguardia

XXX solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale presente e futura che debba derivare dall'incarico in argomento, relativamente alle attività svolte in via diretta.

Art. 6) Pagamenti

XXX si impegna versare l'importo relativo al canone di occupazione suolo pubblico, nella misura indicata dal bando di gara e corrispondente a quanto previsto dal regolamento vigente.

Art. 7) Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi imputabili al Concessionario:

- 1) frode, inadempimenti di qualsiasi sorta rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- 3) intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l'esecuzione della concessione.

Nei suddetti casi di risoluzione addebitabile a fatto del concessionario, questo non ha diritto al rimborso del canone, che viene trattenuto a titolo sanzionatorio. Resta fermo inoltre il diritto per l'Amministrazione Comunale di affidare a terzi la concessione in danno del Concessionario inadempiente, addebitando a quest'ultimo le spese sostenute in più (ovvero i minori ricavi) rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l'applicazione delle penali nonché il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni subiti e comunque all'introito della cauzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a proprio insindacabile giudizio nel qual caso al concessionario spetterà il rimborso del rateo di canone riferito al periodo di concessione non eseguito.

Art. 8) Condizioni particolari

L'Amministrazione Comunale procederà a trattenere la cauzione versata per qualsiasi danno derivi all'Amministrazione Comunale dall'attività svolta da XXX.

L'incaricato si impegna alla perfetta osservanza della presente convenzione; l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere in qualsiasi momento il rapporto in presenza di mancata iniziativa o di iniziative non corrispondenti a quanto programmato.

Art. 9) Risoluzione delle controversie

L'incaricato che non abbia sede o stabile organizzazione nella Provincia di Prato, deve eleggere domicilio nella sede del Comune di Prato. Per ogni eventuale controversia unico foro competente sarà il Foro di Prato.

comune di
PRATO



In fede

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ED ATTIVITA' ECONOMICHE

Arch. Riccardo Pecorario _____